



S T A T U T O

TENNIS CLUB AGNO (TCA)

- EDIZIONE 2020 -

I. NORME GENERALI

Art. 1 Denominazione, sede e colori sociali

Denominazione

Sotto la denominazione "Tennis Club Agno" (TCA), è stata costituita per tempo indeterminato, un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Sede

La sede ed il domicilio legale sono ad Agno

Colori sociali

I colori sociali dell'associazione sono bianco e rosso.

Art. 2 Neutralità

Il TCA è un'organizzazione apolitica e aconfessionale.

Art. 3 Parità di diritti tra i sessi

La parità dei diritti tra i sessi è garantita all'interno del TCA. Il termine "Socio" nei presenti Statuti è stato scelto per comodità e va letto ed interpretato sia al maschile sia al femminile. La medesima cosa vale anche per eventuali altri termini utilizzati solo al maschile.

Art. 4 Scopo

Il TCA ha per finalità lo sviluppo, la diffusione e la pratica del tennis, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, atta a promuovere la conoscenza e la pratica del tennis.

Il TCA intende pure creare, favorire e mantenere relazioni amichevoli fra i suoi Soci.

Il TCA aderisce a Swiss Tennis e all' ArTT.

L'associazione si propone anche, per quanto possibile, di organizzare tornei a livello cantonale, nazionale ed internazionale.

Art. 5 Impegni verso Swiss Tennis e l' ArTT

Gli statuti, i regolamenti e le decisioni di Swiss Tennis e dell' ArTT sono vincolanti per i Soci ed in particolare per coloro che partecipano alle competizioni organizzate dalle suddette federazioni.

II. SOCI

Art. 6 Soci

Sono Soci tutti gli iscritti al TCA.

Possono far parte del TCA, in qualità di Soci, eccezion fatta per i Soci sostenitori, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta scritta e che siano dotati di una buona condotta morale, civile e sportiva.

I Soci si distinguono in:

- Soci onorari
- Soci attivi
- Soci studenti
- Soci juniores
- Soci temporanei
- Soci sostenitori

Il diritto di voto spetta ai Soci onorari, Soci attivi e Soci studenti, che siano in regola con il pagamento delle quote sociali annuali (= pagamento della tassa annua o pagamento delle tasse estiva e invernale).

Per i coniugi, così come per le famiglie con almeno due figli e che sono tutti iscritti al TCA, il Consiglio Direttivo può proporre delle tasse particolari. Le coppie che convivono durevolmente sono parificate ai coniugi se producono un'attestazione ufficiale idonea.

Art. 7 Soci onorari

Sono Soci onorari coloro che, per particolari benemeritenze verso il Club, sono designati tali dall' Assemblea generale, su proposta del Consiglio Direttivo.

Il Socio onorario ha gli stessi diritti e doveri del Socio attivo, ma è esonerato dall'obbligo del pagamento della quota sociale.

Art. 8 Soci attivi

Sono Soci attivi coloro che svolgono un'attività tennistica con qualsiasi tipo di abbonamento, sia esso estivo, invernale o annuale. I Soci attivi devono avere 18 anni compiuti.

Art. 9 Soci studenti

Sono Soci studenti coloro che si trovano nella fascia di età tra i 18 ed i 28 anni, che svolgono un'attività tennistica, frequentando un apprendistato o una formazione presso una scuola superiore, senza svolgere alcuna attività lucrativa. La comprova della frequentazione di una scuola superiore, ufficialmente riconosciuta come tale, deve essere effettuata mediante un'attestazione ufficiale della scuola medesima.

Art. 10 Soci senza diritto di voto

a) Socio temporaneo

Socio temporaneo è colui che svolge un'attività tennistica temporanea sia estiva o invernale nel TCA ed ha compiuto 18 anni.

b) Socio juniores

Socio juniores è colui che svolge un'attività tennistica estiva e/o invernale, ma che non ha ancora compiuto i 18 anni. Lo status di juniore, avrà validità sino al termine della stagione durante la quale avviene il compimento del 18° anno di età.

c) Socio sostenitore

Socio sostenitore è colui che, sia esso una persona fisica o giuridica, versa un contributo annuo di almeno CHF 100.--. Il Socio sostenitore non ha come tale il diritto di svolgere un'attività tennistica ma può utilizzare le aree riservate ai Soci.

La persona giuridica deve indicare una persona fisica che potrà godere dei relativi diritti, conferiti al Socio sostenitore.

Art. 11 Ammissioni

Per l'ammissione al Club è necessario compilare e sottoscrivere la relativa domanda su apposito modulo.

Le domande d'ammissione per i Soci minorenni devono essere sottoscritte da coloro che esercitano la patria potestà. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti del TCA e risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni del Socio minorenne.

La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda d'ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo. Il rifiuto di una domanda d'ammissione non obbliga il Consiglio Direttivo a comunicare il motivo e non vi è nessun obbligo per il TCA nei confronti di una persona a cui è stata rifiutata l'ammissione al Club.

Art. 12 Perdita della qualità di Socio

La perdita della qualità di Socio del TCA è sempre possibile a seguito delle dimissioni volontarie del Socio, oppure in seguito a radiazione oppure espulsione da parte del Consiglio Direttivo.

a) Dimissioni

Il Socio che non adempie al pagamento della quota associativa nei tempi stabiliti (entro il 31/03 per la stagione estiva ed entro il 30/09 per la stagione invernale), viene automaticamente radiato dalla lista dei soci, senza che lo stesso debba produrre formalmente le dimissioni.

b) Espulsione

Il Socio che nuocesse agli interessi del Club o comunque che si rendesse indegno di appartenervi, può essere espulso dal Club su decisione del Consiglio Direttivo. L'espulsione deve essere comunicata mediante affissione all'albo sociale e deve essere inviata personalmente tramite raccomandata al Socio espulso. Il Socio che ritenesse di essere stato espulso ingiustamente, può ricorrere entro 30gg da tale provvedimento, all'Assemblea generale straordinaria, mediante lettera raccomandata controfirmata da almeno 30 Soci del Club aventi diritto di voto. Durante tale periodo il socio è sospeso dalle attività del Club. Nel caso dovesse essere riaccettato nel Club, gli verrà reintegrata la quota pari al periodo della sospensione.

III. ORGANIZZAZIONE

Art. 13 Organi del Club

Gli organi del Club sono:

- a) l'Assemblea generale dei Soci
- b) il Comitato Direttivo
- c) i Revisori dei conti.

A) L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 Assemblea generale ordinaria

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'associazione. Essa è convocata dal Comitato Direttivo in seduta autunnale, al termine della stagione sportiva invernale entro il 30 maggio.

Ad essa incombono i seguenti compiti:

- a) l'accettazione del verbale dell'Assemblea generale precedente
- b) l'approvazione dei rapporti di gestione e dei conti annuali
- c) la nomina del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo e dei revisori (ogni 3 anni)
- d) lo scarico dei membri del Consiglio Direttivo
- e) la revisione totale o parziale degli Statuti
- f) l'approvazione del preventivo
- g) la nomina di Presidenti e Soci onorari
- h) le decisioni sulle espulsioni di Soci deliberate dal Consiglio Direttivo
- i) tutte le decisioni che la legge ed il presente Statuto non devolvono ad altro organo sociale.

Art. 15 Assemblea generale straordinaria

Il Consiglio Direttivo, a sua discrezione, ha la facoltà di convocare i Soci in un'Assemblea generale straordinaria, oppure su richiesta tramite lettera raccomandata, al Consiglio Direttivo da parte di almeno 30 Soci aventi diritto di voto, indicando le trattande e nel pieno rispetto delle clausole dello Statuto. Se l'Assemblea straordinaria è richiesta dai Soci, Il Consiglio Direttivo dovrà convocarla entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

Art. 16 Convocazione e validità

Le Assemblee generali, siano esse ordinarie o straordinarie, dovranno essere convocate mediante affissione dell'avviso nella sede del TCA e contestuale comunicazione ai Soci a mezzo posta ordinaria o elettronica dal Consiglio Direttivo. La comunicazione ai Soci deve essere effettuata almeno 14 (quattordici) giorni prima dell'Assemblea, indicandone i punti all'ordine del giorno.

Le Assemblee generali saranno validamente costituite soltanto se sia presente la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto. Passata mezz'ora, l'Assemblea generale è valida e può pertanto deliberare qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Quando è regolarmente convocata e costituita l'Assemblea generale rappresenta tutti i Soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Rimane salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legge.

Il Socio ha il diritto di consultare presso il Segretariato il verbale di ogni Assemblea generale, che sarà disponibile, su esplicita richiesta del Socio, trascorsi due mesi dalla chiusura dell'Assemblea stessa.

Ogni Socio attivo potrà portare in Assemblea un numero illimitato di deleghe.

Art. 17 Proposte dei Soci

Il Socio avente diritto di voto ha il diritto di formulare delle proposte che, per essere trattate all'Assemblea generale, devono essere inviate per lettera raccomandata al Consiglio Direttivo entro e non oltre il 20 febbraio di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo dovrà sottoporre all'Assemblea generale ordinaria, facendole figurare all'ordine del giorno, tutte quelle proposte la cui decisione non sia di sua esclusiva competenza.

Proposte inoltrate dopo il 20 febbraio potranno essere sottoposte all'Assemblea generale ordinaria, solo se il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno.

Art. 18 Direzione delle Assemblee

Le Assemblee generali, ordinarie e straordinarie, sono dirette dal Presidente, o, in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea dirige le Assemblee generali salvaguardando l'ordinato e regolare andamento della discussione e delle votazioni.

Il Presidente è assistito dal Segretario che redige il verbale e da due scrutatori nominati dall'Assemblea all'inizio dei lavori. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 19 Decisioni ed elezioni

Le decisioni e le elezioni avvengono per alzata di mano o, se richiesto da almeno un terzo dei Soci presenti aventi diritto di voto, per appello nominale o scrutinio segreto. Le decisioni verranno prese a maggioranza dai presenti. In caso di voti pari, sarà decisivo il voto espresso dal Presidente.

B. IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 Composizione e durata del mandato

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri.

Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Esso viene eletto in blocco dall'Assemblea, previa presentazione delle candidature.

Possono ricoprire cariche sociali solo i Soci che siano in regola con il pagamento delle quote sociali e che siano maggiorenni.

Non possono far parte del comitato:

il maestro di tennis, il responsabile dei campi, il gestore del bar, i diretti interessati alla vendita di articoli specifici per il tennis.

Un membro del Consiglio Direttivo eletto che non dovesse, per una ragione qualsiasi, portare a termine il suo mandato, può essere sostituito dal Consiglio Direttivo fino alla prossima elezione.

Il Consiglio Direttivo, in seduta separata, assegna ai suoi membri le cariche che ritiene necessarie per il suo buon funzionamento.

Art. 21 Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti competenze:

- a) rappresentare il Club di fronte a terzi
- b) gestire il patrimonio sociale e presentare i relativi bilanci preventivi e consuntivi
- c) nominare annualmente una commissione tecnica, composta da uno fino a tre membri, di cui uno almeno deve far parte del Consiglio Direttivo
- d) nominare, se necessario, una o più persone responsabili delle diverse competizioni, comprese le gare "Interclub" ed un responsabile per gli juniores
- e) esaminare il regolamento per l'uso dei campi da gioco, fissare gli orari e tutto quanto necessario per il buon funzionamento dell'attività sportiva
- f) vigilare affinché siano rispettati i regolamenti sia interni che sportivi
- g) provvedere alla nomina dei maestri e dei loro collaboratori per le lezioni ai Soci/juniores/agonistica/scuola tennis/ospiti
- h) nomina dei dipendenti del Club e la stesura dei contratti inerenti il rapporto di lavoro, così come la determinazione dei loro compiti

- i) decidere circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione dei Soci
- j) definire il contratto di locazione riferito alla gerenza della Club House nel rispetto delle norme cantonali della legge sugli esercizi pubblici e di vigilare che il contratto sia rispettato.

Art. 22 Facoltà del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo può far capo a collaboratori esterni e/o a commissioni sia interne sia esterne al fine di ottimizzare il disbrigo dei compiti di sua competenza.

Art. 23 Validità delle deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se presente almeno la metà più uno dei suoi membri. In caso di parità il voto del Presidente è decisivo.

Art. 24 Modalità e firma

Il Club è vincolato dalla firma collettiva del Presidente o Vicepresidente con quella di altro membro del Consiglio Direttivo del Club, nell'ambito delle sue competenze.

C. L'UFFICIO DI REVISIONE

Art. 25 Revisori

L'Assemblea generale nomina due revisori a cui incombono le mansioni di legge. Essi rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

IV ASPETTI FINANZIARI

Art. 26 Mezzi finanziari e patrimonio sociale del TCA

Le entrate del Club per perseguire i suoi scopi sono: le quote sociali, le multe, le donazioni, i proventi di sponsorizzazione e le altre entrate. I Soci come tali non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 27 Quote sociali

L'importo delle varie quote sociali è fissato dal Consiglio Direttivo per la stagione susseguente su proposta del Consiglio Direttivo.

La quota annuale e quella estiva vengono pagate entro il 1° aprile, mentre la quota invernale entro il 1° ottobre. Il Comitato potrà, in taluni casi, concedere il pagamento della quota annuale in due rate uguali. Le varie quote possono essere incassate giudizialmente.

Art. 28 Responsabilità

Il Club risponde dei suoi impegni unicamente con il suo patrimonio. È esclusa ogni responsabilità personale dei Soci e/o dei membri di Consiglio Direttivo che sia superiore alle quote sociali da corrispondere.

Art. 29 Anno sociale

L'anno sociale inizia il 1° aprile e termina al 31 marzo.

V. REVISIONE DEGLI STATUTI

Art. 30 Modifica degli statuti

La revisione degli Statuti può avvenire su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 30 Soci aventi diritto di voto. Le modifiche sono decise dall'Assemblea generale a maggioranza pari ai due terzi dei voti rappresentati.

VI. FUSIONE, SCIoglIMENTO, LIQUIDAZIONE

Art. 31 Fusione e scioglimento del TCA

La fusione o lo scioglimento del Club potrà essere pronunciato soltanto in occasione di un'Assemblea generale convocata specialmente per questo scopo e non avendo altro punto all'ordine del giorno.

L'Assemblea generale dovrà essere composta da almeno tre quarti dei Soci iscritti aventi diritto di voto.

Nel caso in cui il numero minimo dei Soci non sarà raggiunto, l'Assemblea, passata mezz'ora, potrà regolarmente deliberare sul punto all'ordine del giorno.

Le decisioni saranno valide solo con la maggioranza dei tre quarti dei Soci presenti aventi diritto di voto.

Qualora l'Assemblea generale non dovesse raggiungere un risultato positivo, una nuova Assemblea sarà riconvocata nei 30 giorni successivi, con lo stesso ordine del giorno.

Le decisioni saranno valide, qualunque sia il numero dei Soci presenti ed a maggioranza relativa.

Art. 32 Liquidazione del TCA

In caso di scioglimento, l'Assemblea generale prenderà le disposizioni necessarie per la liquidazione.

Essa, dopo pagamento di tutti i debiti dell'associazione, deciderà sulla destinazione dell'eventuale saldo attivo, assicurando che il suo patrimonio venga destinato a uno o più enti al beneficio dell'esenzione fiscale. È esclusa ogni ripartizione fra i Soci.

Il Consiglio Direttivo funziona come organo esecutivo per la liquidazione. Esso darà scarico del suo mandato ad un'Assemblea generale di chiusura.

VII. NORME FINALI

Art. 33 Diritto suppletorio

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, fanno stato le disposizioni del Codice civile svizzero sulle associazioni (art. 60 e segg. CCS).

Art. 34 Entrata in vigore

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea generale ordinaria in data 9 giugno 2020, sostituisce ed annulla ogni Statuto precedente ed entra in vigore dal 10 giugno 2020.

Agno, 9 giugno 2020

TENNIS CLUB AGNO
Il Consiglio Direttivo